

Appalti pubblici sempre al Tribunale delle imprese

SEZIONI SPECIALIZZATE

Anche se il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del Codice

Antonino Porracciolo

Le controversie in materia di appalti pubblici rientrano sempre nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Si tratta di attribuzione inderogabile, che vale anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle norme del codice dei contratti pubblici, contenute nel Dlgs 163/2006. È quanto afferma il

Tribunale di Roma (giudice Guido Romano) in un'ordinanza del 27 maggio.

Il provvedimento è stato pronunciato a conclusione di un giudizio promosso da una Srl contro l'Anas per ottenere il pagamento di 70 mila euro, a saldo per lavori relativi a un contratto stipulato nel 1993. L'azienda resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché avanzata nelle forme del rito sommario di cognizione (articolo 702-bis del Cpc), consentito solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Il che, aggiunge l'Anas, non ricorreva nel caso in esame, giacché le liti in materia di appalti pubblici sono riservate, in base all'articolo 2 del Dl 1/2012, alle sezioni specializzate in materia di

impresa. La Srl ha allora replicato che il contratto era relativo a un bando pubblicato prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici.

Nell'accogliere l'eccezione di rito, il giudice ricorda che, come disposto dall'articolo 3 del Dlgs 168/2003 nel testo riscritto dal Dl 1/2012, le sezioni specializzate sono competenti per le cause che riguardano contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. Si tratta di contratti - si legge nell'ordinanza - nei quali il committente può essere non solo una pubblica amministrazione, ma anche un soggetto privato, quando, «per la natura dell'opera da realizzare e per la connessa presenza di finanziamenti pubblici»,

venga in rilievo il pubblico interesse.

Il tribunale osserva quindi che la Cassazione (sentenza 6327/2017) ha affermato che sono disciplinati dal Dlgs 163/2006 solo i contratti relativi a bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e quindi non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate gli accordi firmati prima di quella data.

Tuttavia, prosegue il Tribunale di Roma, l'articolo 2 del Dl 1/2012, che ha istituito il tribunale delle imprese, non contiene alcun richiamo al Dlgs 163/2006. Inoltre, già prima di quell'anno erano state introdotte le soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione di tre direttive Ue; dun-

que - conclude il giudice - a esse «deve necessariamente farsi riferimento per l'individuazione della competenza della sezione specializzata in materia di impresa».

Nel caso in esame, l'appalto in discussione, assegnato con contratto del 1993, era superiore alla soglia di rilievo comunitario, e quindi rientrava «nell'ambito di applicazione del Dlgs 406 del 1991» (contenente norme di attuazione della direttiva 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici). Così il tribunale, affermata la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA